

FILOSOFIA
DEI DIRITTI
UMANI
PHILOSOPHY
OF HUMAN
RIGHTS

60
An. XXIII
PERIODICO QUADRIMESTRALE
Gen-Apr 2021 - Volume I



Anno 2021
Quadrimestre I


aracne

Fascicolo 60
Volume I

Editore



via Colle Fiorito, 2

00045 Genzano di Roma (RM)

Copyright © MMXXI

ISBN 979-12-5994-601-0

ISSN: 1129-972x

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 5051

Per ordini

Abbonamento annuo per l'Italia 65,00 euro

Abbonamento annuo per l'Estero 100,00 euro

Abbonamento benemerito 200,00 euro

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a:

Adiuvare S.r.l.

IBAN: IT 57 B 07092 38900 000001004504

Causale: abbonamento Filosofia dei diritti umani

Philosophy of Human Rights

I collaboratori sono pregati di inviare saggi o scritti inediti, o anche relazioni tenute ai convegni che non siano altrimenti pubblicati. Gli estratti saranno forniti solo su richiesta e a pagamento.

La Rivista si riserva il diritto dell'esclusiva dei titoli pubblicati per il periodo di un anno.

Sommario

1. Editoriale

Il collasso del legame sociale in linea con la "logica dell'inferno" 4

2. Analisi

Markos Zafropoulos
De quoi la théorie du déclin du père est-elle le nom? 11

3. Saggi

Laura Zavatta
*Benessere individuale e benessere sociale. Il dramma storico moderno tra ethos e kratos
Una rilettura del pensiero economico filosofico di Ugo Spirito* 27

A. Scaramozza
*Sull'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento della revisione in peius: un vuoto
normativo da colmare? Riflessioni e possibili sviluppi* 41

4. Psicanalisi e Diritto

Vincenzo Rapone
L'antropologia freudiana e la nascita della sfera normativa tra struttura e storia 50

5. Opinioni

Alberto Buela
Brentano y sus luchas filosóficas 64

6. Note a sentenza

Rocco Cantelmo
Il problema della giurisdizione ed il suo ruolo nei diritti personalissimi 80

7. Libri e Riviste

AA.VV., *L'idea di Unione Europea. Dal Rinascimento al Manifesto di Ventotene*, a cura di
Franco Alberto Cappelletti e **Luisa Simonutti**, Castelveccchi, Roma 2021, pp. 1-276 93

8. Rassegna Stampa

Vincenzo D'Errico
Sei gennaio 2021: attacco al cuore della democrazia occidentale 101

Il collasso del legame sociale in linea con la “logica dell’inferno”

Questo fascicolo – il numero 60 – segna l’inizio del 23° anno di vita della nostra rivista. Un traguardo rilevante, che spiana la via all’appuntamento più importante e significativo dei 25 anni di pubblicazioni. Un appuntamento al quale ci auguriamo di arrivare con la determinazione e la passione che hanno caratterizzato questi anni di studio e di ricerca scientifica.

Il 2021 vede ancora il mondo alle prese con la pandemia da coronavirus. Gli strascichi della seconda ondata – iniziata nell’autunno 2020 – sono appena attenuati dall’inizio della campagna vaccinale, che avrà però bisogno di tempo e conferme per riuscire a proteggere tutta la popolazione. La crisi pandemica sta avendo effetti molto negativi non solo sulla salute delle persone, ma anche sulla vita sociale e sulle attività economiche. Famiglie e singoli devono rinchiudersi nelle proprie case e rinunciare ad incontrare parenti e amici, mentre l’economia soffre sotto gli effetti della limitazione degli spostamenti e delle chiusure forzate. Tragica la situazione dei malati che finiscono in ospedale: nessun contatto con l’esterno, nessuna visita dei familiari. Solitudine e angoscia accompagnano la guarigione o la scomparsa dei ricoverati. Altrettanto angosciante la situazione dei familiari, a loro volta separati dai propri cari e impossibilitati a qualsiasi tipo di rapporto e di vicinanza. I diversi vaccini offerti dalle grandi aziende farmaceutiche riaprono alla speranza, dopo il fallimento dello slogan “andrà tutto bene”, ripetuto fino alla noia nei primi mesi della pandemia e poi dimenticato a causa del protrarsi del contagio e dell’aumento delle vittime. L’eccessiva fiducia nella ricerca scientifica – ed una sorta di faciloneria infantile – aveva innescato negli animi la certezza che il vaccino e le cure sarebbero

stati predisposti in maniera rapida e con esiti efficaci. Così non è ancora. Per tutta la primavera di quest’anno i malati sono aumentati, le limitazioni agli spostamenti continuate, la crisi economica proseguita. Di conseguenza gli animi si sono esacerbati, sono aumentate le critiche nei confronti delle azioni del governo, si sono ingrossate le fila di complottisti e *no vax*. Una situazione generale che ha compromesso la vita sociale, minato il benessere generale, rafforzato le differenze, aumentato l’individualismo, mandando in archivio la speranza che le difficoltà ci avrebbe reso migliori.

Il presente numero della rivista è particolarmente interessante e mette in rilievo situazioni che si riagganciano allo stato attuale delle cose, sebbene le argomentazioni non trattino direttamente della crisi pandemica che sta affliggendo il mondo, e vengano analizzate secondo una prospettiva sia giuridica che psicoanalitica. La Rivista torna a dare spazio al rapporto tra Diritto e Psicoanalisi per la raggiunta consapevolezza dell’ineludibile funzione psicodinamica dell’inconscio nel compimento delle azioni umane. Ciò consente di effettuare un’ampia ed interessante panoramica sulla cognizione della struttura della *psiche* che sta alla base dei comportamenti sociali e giuridici.

Il primo contributo arriva dall’estero, e precisamente dalla Francia. Nell’analisi di M. Zafirooulos viene citato un dossier pubblicato nel primo trimestre del 2002 dalla *Revue Française de Psychanalyse* (rivista della Société Psychanalytique de Paris) con il titolo *Familles d’aujourd’hui*. L’argomentazione del dossier mira a rendere conto dei “cambiamenti nelle dinamiche psichiche individuali”, con alcune

**Andrà
tutto bene**

osservazioni sull'evoluzione della famiglia e della differenza di genere.

Una serie di testi sostengono il presunto legame tra la società postmoderna descritta dai saggisti americani e le patologie narcisistiche, come scrive Zafiropoulos. Tali cambiamenti psicologici osservati da tutti gli analisti sono raggruppati sotto l'idea che "Il modello nevrotico sta svanendo e lascia gradualmente il posto a patologie identitarie e narcisistiche che forse riflettono l'offuscamento che sembra aver preso piede nella tradizionale distribuzione dei ruoli all'interno dell'universo familiare". Le patologie dell'identità narcisistica o gli stati borderline starebbero proliferando a causa della trasformazione dei ruoli all'interno della famiglia occidentale, che spesso si dice essere precaria, effimera, temporanea, ricostituita, monoparentale o addirittura omosessuale, ecc.

Ci sarebbe dunque una sorta di malessere narcisistico in Occidente dovuto al rimodellamento sociale dei ruoli genitoriali tradizionali, sebbene l'Autore insista molto sul modo inaccettabile, perché etnocentrico e insensibile al lungo termine, in cui la parte evolutiva del corpus analitico posiziona compulsivamente alcune modifiche della famiglia occidentale come la causa principale della nuova economia psichica e della teoria della crisi di autorità. Nel libro *Les désarrois nouveaux du sujet*, curato da uno degli specialisti del "mondo senza limiti", uno psicoanalista che comunica sulla "disintegrazione del legame sociale" crede di vedere nelle nostre città l'emergere di "un padre senza nome", di cui il padre immigrato sarebbe l'incarnazione. Da qui l'invenzione della nozione di *padre senza nome*, che dovrebbe rendere conto di una nuova clinica delle famiglie migranti minacciate da "perversioni" o "psicosi collettive" in un quadro più generale di "collasso del legame sociale", che è in linea con la "logica dell'inferno" e dell'aumento dei crimini descritta da altri. *"Au plan épistémologique, notons que la recherche psychanalytique ne porte plus ici, par exemple, sur la fille hystérique d'un père*

impuissant (selon le paradigme freudien du cas Dora) mais sur l'enfant de l'immigré qui hors de toute logique freudienne précède la production de la notion de père sans nom".

Ma oltre ad essere scientificamente infondata, questa proposta riguardante una specifica categoria sociale (la popolazione migrante) è così piena di violenza segregativa che, dal punto di vista dell'Autore, deve essere fermamente respinta. Zafiropoulos ricorda inoltre uno spunto interessante riguardante Lacan, che nel 1950, con *Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia* si impegnava ad applicare la psicopatologia alla psicoanalisi, prospettando la soluzione del collasso sociale in un senso inverso: la psicoanalisi risolve un'impasse nella teoria criminologica. "Rendendo il crimine irreali [la psicoanalisi] non disumanizza il criminale", e richiama gli psicoanalisti a quello che oggi sembrerebbe sicuramente un ordine molto obsoleto: l'ordine dell'eterna fratellanza.

Segue "Benessere individuale e benessere sociale. Il dramma storico moderno tra *ethos* e *kratos*. Una rilettura del pensiero economico filosofico di Ugo Spirito". In questo saggio vengono rilette alcune pagine di Ugo Spirito per un contributo che intende analizzare la proficua contaminazione tra filosofia ed economia; contaminazione imprescindibile quando si riflette sul benessere della persona e della società. Per il nostro filosofo una delle preoccupazioni costanti della scienza, in ogni tempo, deve essere proprio quella della ricerca delle condizioni necessarie per il raggiungimento del massimo benessere individuale e sociale. Ma spesso gli scienziati evitano di affrontare, o solo sommariamente illustrano, il concetto di benessere individuale e di benessere sociale, ponendosi di conseguenza, com'è inevitabile, nell'impossibilità di dare una risposta scientificamente rigorosa. Ed allora occorre riflettere filosoficamente sulla questione, e domandarsi con rigore logico che cosa voglia dire benessere individuale, che cosa benessere sociale, e in cosa consista

Malessere narcisistico in Occidente

infine il rapporto tra quelle che possono definirsi le due specie di benessere. L'economista a cui si chiede se sia più conveniente il regime di libertà e di libera concorrenza o quello di monopolio, e sia migliore cioè il sistema economico capitalista o quello socialista, risponde di non poter esprimersi sulla questione in modo definitivo, dovendosi limitare a rilevare l'andamento dei fenomeni economici nei casi indicati, senza decidere né in favore dell'una né dell'altra pianificazione. Ciò dipende esclusivamente dall'impossibilità di calcolare, con esattezza, tutti i pro e tutti i contro delle diverse ipotesi. Ed allora qual è il compito della filosofia del diritto?

Alla filosofia del diritto spetta un ruolo di rilievo nel mettere a punto alcuni concetti essenziali che riguardano l'uomo, tanto nella sua sfera individuale quanto in quella collettiva, per tentare di giungere ad una soluzione del complesso problema economico politico e giuridico che Ugo Spirito individua in una "terza via" distinta e alternativa al capitalismo e al socialismo, la quale oppone all'ideale scientifico dell'*homo oeconomicus* l'identità di individuo e Stato, e il massimo benessere sociale come massimo benessere nazionale e individuale. Ciò può probabilmente realizzarsi nella legislazione corporativa, di cui, tuttavia, Spirito non cela alcune enigmaticità.

Decisamente attuale l'interrogativo cui cerca di rispondere Antonio Scaramozza nel suo saggio dal titolo *Sull'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento della revisione in peius: un vuoto da colmare?*.

Il nostro ordinamento consente la sola revisione del giudicato penale di condanna, nei casi previsti dalla legge. Il divieto di *reformatio in peius* dei provvedimenti assolutori "trova fondamento nella esigenza di garantire la certezza del giudicato e di evitare che il cittadino possa ritrovarsi esposto, perfino dopo l'assoluzione, al rischio perpetuo di procedimenti penali in relazione al medesimo fatto per il quale era stato prosciolto definitivamente. Tuttavia la mancata previsione dell'istituto

nell'ordinamento rivela un vuoto normativo che determinerebbe l'impossibilità di porre rimedio ad alcune tipologie di errori nell'esercizio della potestà giurisdizionale". Nella premessa del suo contributo, Scaramozza spiega che se la funzione giurisdizionale è uno degli architravi fondamentali di uno Stato di diritto, "la revisione del giudicato penale ne costituisce uno dei pilastri portanti. La prima risponde all'esigenza primaria di affidare, ad un giudice terzo ed imparziale, la risoluzione delle controversie che vengano a delinearci tra i consociati di una comunità. La seconda pone rimedio, con l'assoluzione, ad un giudicato di condanna ingiusta, che non possa più essere rimesso in discussione con l'ausilio degli ordinari mezzi di impugnazione". Scaramozza specifica, altresì, come nel nostro ordinamento si possano contestare sia provvedimenti di condanna che di assoluzione con i mezzi ordinari di impugnazione, mentre la revisione è riservata esclusivamente al condannato e mai all'assolto, nei casi tassativamente previsti dalla legge, quando le nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio, siano tali da poterne ribaltare l'esito.

Anche nel nostro ordinamento, tuttavia, il divieto conosce delle eccezioni, che sono state introdotte "durante le stagioni d'emergenza che il Paese ha vissuto nel corso della Prima repubblica e tuttora confermate, seppure le istanze che hanno dato vita alla prima delle due ipotesi si siano affievolite. La prima forma di revisione in *peius* è stata introdotta per far fronte all'emergenza terroristica, con la legge 304/82 recante *Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*. Il rimedio può essere esperito per rivedere, in peggio, la sentenza nei confronti di soggetti resisi responsabili di alcuni reati commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale e non puniti, o condannati ad un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, per l'effetto dell'applicazione di cause di non punibilità o attenuanti, quando l'applicazione fu la conseguenza di dichiarazioni false o reti-

Individuo e Stato

Reformatio in peius

**D.L. 13 maggio
1991, n. 152**

centi. La seconda forma di revisione in *peius* fu introdotta quasi al culmine dell'emergenza della stagione mafiosa, con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Il rimedio è esperibile per la revisione dei provvedimenti di condanna avverso i collaboratori di giustizia che abbiano beneficiato di sconti di pena applicati in virtù della loro collaborazione, qualora successivamente emerga che tali attenuanti siano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni. Insomma chi beneficia di trattamenti di favore da parte dello Stato, li perde quando lo Stato si rende conto di essere stato beffato, e che quei benefici sono stati ottenuti con l'inganno. Dunque – osserva Scaramozza – l'introduzione della revisione in *peius*, nel nostro ordinamento giuridico, risponde ad esigenze di politica legislativa.

Nel contributo di Vincenzo Rapone – del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università "Federico II" di Napoli – si sviluppa con estrema cura una ricostruzione delle categorie dell'antropologia freudiana e, quindi, del primato dell'Edipo nella costituzione della sfera normativa, alla luce della costituzione cartesiana del *cogito*, e del rapporto che questo intrattiene col soggetto della scienza. Si tratta di un lavoro di carattere critico, che consente di evidenziare la misura in cui Freud partecipi della stagione positivista – come sostiene Rapone – rendendone tuttavia possibile il superamento nella direzione di quell'ipotesi strutturale che sarà raccolta da Lacan. Scrive Rapone che il primo passaggio di Lacan consiste nell'avvicinamento al *cogito* cartesiano: la scienza non è tanto questione di oggetti d'esperienza, come vuole la tradizione empiristica, quanto, con maggiore rigore, del situarsi del soggetto rispetto ad una determinata modalità di relazione con l'essere.

Segue l'articolo di Alberto Buela, dal titolo *Brentano y sus luchas filosóficas*, che si concentra su Franz Clemens Brentano (1838-1917) filosofo tedesco, di antenati italiani, il quale introdusse la nozione di intenzionalità nella filosofia contempora-

nea, e fu, come sostiene l'Autore, il vero fondatore della metafisica realista. All'Università di Vienna ebbe studenti come Sigmund Freud, Carl Stumpf e Edmund Husserl, Christian von Ehrenfels. Nel 1873, il giovane Sigmund Freud, studente all'Università di Vienna, ottenne il suo dottorato in filosofia sotto la sua guida.

"Quien quiera comprender en profundidad y conocer las líneas de tensión que corren debajo de las ideas de la filosofía del siglo XX, tiene que leer, forzosamente a Brentano, sino se quedará como la mayoría de los profesores de filosofía, en Babia".

Il problema di Brentano, secondo Buela, è che è stato "filosoficamente scorretto", perché ha mosso una critica feroce e categorica a Kant e ai kantiani, e l'università tedesca non glielo ha perdonato: un pensatore filosoficamente scorretto, dunque, che non è stato perdonato nemmeno dall'università argentina, che di quella europea è una copia – prosegue Buela – ed è per questo che i suoi libri si insegnano poco. Brentano dichiarò: *"Tengo a la filosofía de Kant por un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a un caos filosófico completo"*. Osserva Buela: *"Es que la filosofía había perdido su rumbo y se había transformado en una sucesión infinita de sistemas y postulados arbitrarios guiados por una gnosis perniciosa que terminó en la esterilidad intelectual más absoluta. Esto es lo que vio Brentano y denunció. Ya en 1899, en su conferencia Sobre el concepto de verdad"*.

Brentano è considerato il precursore della fenomenologia per il suo lavoro sull'intenzionalità della coscienza. Egli sosteneva, infatti, che solo la sfera psichica è intenzionale, cioè mette in relazione la coscienza con un oggetto. Questa cosiddetta "tesi di Brentano", che fa dell'intenzionalità la caratteristica dello psichico, permette di comprendere in modo positivo, a differenza della psicologia dell'epoca, i fenomeni della coscienza che il filosofo distingue tra rappresentazioni, giudizi teorici e giudizi pratici o emozionali (sen-

**Cogito
cartesiano**

timenti e volizioni). Della sua *Origine della conoscenza morale*, opera pubblicata in spagnolo nel 1927, Ortega y Gasset, direttore della rivista Occidente, che la pubblicò, dice: "Questo piccolo trattato, della più autentica filosofia, costituisce uno dei gioielli filosofici che, come il *Discorso sul metodo* o la *Monadologia*... Si può dire che è la base su cui si fonda la moderna etica dei valori".

Particolarmente interessante e attuale la sentenza commentata da Rocco Cantelmo, della Cattedra di Filosofia del diritto dell'Università del Sannio. La sentenza presa in esame mette in rilievo più argomenti, dal tema della pena al sovraffollamento delle carceri, dal diritto all'aborto nel rispetto della legge 194/78 alla relativa obiezione di coscienza. Tema particolarmente interessante perché per la prima volta un giudice del nostro Paese ha invocato l'obiezione di coscienza nel negare ad una detenuta la possibilità di recarsi in una struttura sanitaria per praticare l'aborto entro i 90 giorni di gravidanza come consentito e previsto dalla l.194/78.

"Con la sentenza esaminata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva comminato una censura a un magistrato per la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del Dlgs 109 del 2006. La Cassazione ha emanato una pronuncia che, sottolineando la gravità dei comportamenti, assume una duplice rilevanza: in merito al riconoscimento di diritti fondamentali della persona con riferimento alla salute e all'autodeterminazione delle scelte nonché con riguardo alla funzione giurisdizionale e alla tutela dei diritti. Viene in rilievo, insieme alla questione dell'espiazione della pena e del controllo effettuato durante questa fase, oltre all'interruzione della gravidanza, anche il problema dell'amministrazione della giustizia"; ed è questo il tema su cui si esprime la Suprema Corte.

Cantelmo ricostruisce la vicenda legale. La pronuncia si occupa di disciplinare una vicenda che risale all'anno 2012 e riguarda una donna in stato di detenzione domiciliare che si rivolgeva al magistrato di sorveglianza per essere autorizzata ad allontanarsi da casa per potersi sottoporre a intervento di interruzione volontaria di gravidanza. Una prima volta la signora presentava l'istanza personalmente ed il magistrato respingeva la richiesta perché non vi ravvisava i presupposti di legge. Successivamente la donna si rivolgeva ad un avvocato e per suo tramite presentava una nuova istanza avente lo stesso oggetto. Alla seconda istanza il magistrato si esprimeva con una richiesta di astensione, ritenendo l'istanza contraria ai propri principi religiosi (la sentenza bocciava severamente la richiesta del giudice che si asteneva dal dare una risposta alla richiedente "impropriamente evocando l'obiezione di coscienza"). Il fascicolo veniva quindi assegnato ad un altro magistrato e la richiesta della detenuta in stato interessante veniva quindi accolta, permettendo alla donna di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza poco prima dello spirare del termine in cui la legge lo consente.

Il giudice che si era astenuto – invocando in maniera inedita per un magistrato italiano l'obiezione di coscienza - veniva incolpato dal Consiglio Superiore della Magistratura di illecito disciplinare. In particolare veniva contestato che il magistrato, violando i doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, avrebbe arrecato da un lato grave discredito all'istituzione giudiziaria, dall'altro un ingiusto danno alla donna, consistito nella necessità di riproporre l'istanza e di rinviare l'intervento chirurgico spostandolo in data assai prossima alla scadenza dei novanta giorni entro i quali poter praticare l'intervento; nonché una lesione dei diritti personali della detenuta stessa.

Ed infatti la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva rilevato una lesione dei diritti personali della donna detenuta e nella specie del

**Sovraffollamento
delle carceri**

Aborto

diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, evidenziando che le ragioni oggettive della richiesta formulata rientravano sicuramente tra quelle indispensabili esigenze di vita necessarie a consentire l'autorizzazione. Inoltre, per effetto dell'illegittimo provvedimento emesso, la signora aveva dovuto rivolgersi ad un legale per la presentazione di una nuova istanza, a garanzia dei propri interessi, nonché rinviare a data successiva l'intervento di aborto, in prossimità della scadenza del termine di legge. È inutile sottolineare che se tale termine fosse stato superato la donna non avrebbe più potuto eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza. Il comportamento del giudice aveva creato una criticità nella giurisdizione, rilevante anche nell'ambito speculativo della Filosofia del diritto. Secondo il comune pensare filosofico, infatti, il diritto è prodotto da giuristi, in particolare da giudici. Il giudice per sua natura è e deve essere una figura imparziale e terza, secondo quanto previsto dalla Costituzione; deve esaminare accuratamente fatti e motivazioni e decidere chi ha ragione tra le parti in conflitto. Il giudice quindi ha il compito di tutelare aspettative come la vita, la libertà, i beni, ed applicare correttamente la funzione giurisdizionale. Compiti che non sono stati rispettati dal giudice richiamato nella sentenza, e per questo sottoposto a un provvedimento disciplinare. Per la Cassazione non c'è dubbio che nella nozione di "indispensabili esigenze di vita, contemplata dall'art. 284 comma 3 cod. proc. penale sia inclusa la necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza. Tale scelta costituisce infatti manifestazione ed esercizio di un diritto personalissimo che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione".

Nella pronuncia, i giudici si soffermano anche sulla gravità dell'assenza di motivazione del provvedimento in quanto lesivo della possibilità di esercitare il proprio

diritto alla tutela. Il provvedimento privo di motivazione, infatti, è lesivo di un "valore fondamentale della giurisdizione, la cui legittimazione è strettamente connessa alla trasparenza delle decisioni e alla conoscibilità delle ragioni che hanno condotto il giudice ad assumere una determinata decisione".

Segue la recensione su *L'idea di Unione Europea. Dal Rinascimento al Manifesto di Ventotene*, libro a cura di Franco Alberto Cappelletti e Luisa Simonutti, un "testo interessante, se non avvincente – osserva Rapone – nella misura in cui si situa nell'ambito della tensione tra ideale e reale, tra idea di Europa e quella di Unione Europea".

Chiude il numero la consueta Rassegna stampa, dedicata quasi interamente al drammatico passaggio di consegne tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il presidente eletto Joe Biden, con l'assalto di manifestanti al Campidoglio di Washington, da molti definito un attacco alla democrazia. Il sei gennaio, il Senato degli Stati Uniti e la camera dei rappresentanti erano riuniti per formalizzare – con il voto esplicito e pubblico dei grandi elettori – l'elezione del nuovo presidente, il 46esimo. Elezione contestata dal presidente uscente Trump fin dai giorni immediatamente successivi al voto. Trump ha fatto ricorso a tutte le armi legali per respingere l'esito delle urne, compreso il ricorso alla Corte Suprema. Ma anche qui, nonostante la maggioranza dei giudici sia espressione del partito repubblicano e comunque di ispirazione conservatrice, il tycoon ha visto bocciate le sue istanze. L'ultima mossa, disperata quanto temeraria, è stato istigare i suoi sostenitori ad assaltare il parlamento americano durante uno dei momenti più solenni e decisivi, e cioè la conferma dell'elezione del nuovo presidente. Un episodio inedito: mai, in tempi moderni, un parlamento occidentale è stato preso d'assalto, mai il presidente di un grande paese occidentale ha istigato i suoi sostenitori a violare in maniera così eclatante la legge. Immediata la presa di distanza del partito repubblicano: "I sostenitori di Donald Trump che hanno

**Il giudice
figura
imparziale**

**Art. 284
comma 3 c.p.p.**

assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti sono stati 'istigati' dal presidente uscente con 'bugie'", ha dichiarato il leader dei Repubblicani al Senato. La rassegna stampa si occupa quindi dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, il secondo presidente di fede cattolica (dopo John Kennedy), marito di una italo-americana con nonno siciliano. La terza parte è dedicata, infine, all'annuale rapporto sui diritti umani nel mondo di *Human rights watch* (Hrw), la Ong indipendente impegnata nella difesa e promozione dei diritti di tutti nel mondo, rapporto giunto quest'anno alla sua 31° edizione.

Bielorussia, Hong Kong, Uganda, Brasile, Egitto sono i paesi dove più gravi e numerose sono state le violazioni dei diritti umani. Nell'elenco figura anche l'Italia: il rapporto di *Human rights watch* ricorda un terribile caso di odio e violenza razzista avvenuto nel nostro paese: il brutale assassinio di Willy Monteiro Duarte, 21enne di origine capoverdiana, morto in seguito ad un disumano pestaggio. L'Italia è citata anche per il forte impatto causato dalla pandemia che ha portato ad un aumento della povertà e alle difficoltà di accesso all'istruzione attraverso la didattica a distanza.

L. Z.



FILOSOFIA DEI DIRITTI UMANI PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS

Rivista fondata nel 1999

ABBONAMENTI 2021